

**ISTITUTO COMPRENSIVO AGGIUS**  
VIA COLTIS 17 07020 AGGIUS (SS)  
Tel. 079620310  
email: [ssic82200t@istruzione.it](mailto:ssic82200t@istruzione.it)  
PEC: [SSIC82200T@pec.istruzione.it](mailto:ssic82200T@pec.istruzione.it)  
C.F. 91017120907 - Cod. Mecc. SSIC82200T

# PARTE TERZA I DOCENTI

**In tutti i locali e nelle  
pertinenze della Scuola è  
vietato fumare.**

## Art.1

Ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalla legge dello Stato. Tale azione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

## Art.2

Tutti gli insegnanti debbono collaborare per il buon andamento dell'Istituto.

## Art.3

Gli insegnanti devono trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli insegnanti che hanno lezione alla prima ora devono registrare le assenze e validare le giustificazioni sul registro elettronico, se le giustificazioni non sono puntuali, potranno (se lo ritengono opportuno) contattare telefonicamente i genitori, per chiedere le spiegazioni necessarie.

Gli insegnanti riamettono gli alunni senza certificato medico di guarigione, ma con giustificazione tramite registro elettronico, fino a 5 giorni di assenza (3 giorni per la scuola dell'infanzia). Dal sesto giorno in poi (dal quarto giorno per la scuola dell'infanzia) di assenza continuativa (compresi sabato e domenica, eventuali giornate di interruzione didattica o chiusura della scuola, se all'interno del periodo), i genitori devono consegnare un certificato medico, nel quale si dichiara che l'alunno/a può riprendere la frequenza scolastica. Il sabato, la domenica ed eventuali giornate di interruzione didattica o chiusura della scuola, verranno quindi conteggiati SOLO se compresi all'interno del periodo di assenza.

I docenti riamettono gli alunni assenti per motivi familiari che abbiano superato i 5 giorni (o i 3 giorni per la scuola dell'infanzia) se vi è stata comunicazione PREVENTIVA all'indirizzo di posta elettronica [ssic82200t@istruzione.it](mailto:ssic82200t@istruzione.it)

#### Art.4

Gli insegnanti non possono abbandonare l'aula, lasciando gli alunni incustoditi, e alla fine del proprio periodo di lezione devono attendere il collega dell'altra materia. In caso di necessità, per un tempo breve, l'insegnante affiderà la classe al collaboratore scolastico.

L'insegnante dell'ultima ora accompagna ordinatamente gli alunni all'uscita.

#### Art.5

I docenti devono esercitare la massima vigilanza anche dal punto di vista sanitario; qualora intuiscano in qualche alunno particolari condizioni di salute, devono segnalare tempestivamente il caso al Dirigente Scolastico e alle famiglie.

#### Art.7

Gli insegnanti collaborano con le famiglie degli alunni e sollecitano i colloqui qualora lo ritengano opportuno.

#### Art.8

Gli insegnanti della scuola secondaria indicano due ore mensili per il ricevimento individuale dei genitori, nei mesi da Novembre ad Aprile, previa richiesta di appuntamento da parte degli stessi.

#### Art.9

A nessun docente è consentito allontanarsi temporaneamente o totalmente dall'istituto durante l'orario di insegnamento; casi eccezionali di comprovata necessità vanno fatti presenti al Dirigente o al docente delegato, il quale decide in merito. L'assenza per motivi di salute si giustifica con regolare certificato medico.

#### Art.10

È permesso ai docenti l'utilizzo del cellulare durante le ore di servizio per motivi didattici .

## Art.11

Gli insegnanti, in caso di assenza, avvisano in tempo utile (dalle 8.00) la segreteria e i fiduciari di plesso affinché possano predisporre la necessaria sostituzione o nominando un supplente o modificando l'orario delle lezioni. In attesa dell'arrivo del supplente, per breve tempo, la vigilanza sugli alunni sarà svolta dai collaboratori scolastici; qualora l'arrivo del supplente dovesse protrarsi per lungo tempo, gli alunni verranno suddivisi nelle classi o verranno scelte altre modalità di vigilanza adottate dal docente delegato. Il docente che si assenta arbitrariamente dal servizio perde il diritto a percepire gli assegni per la durata dell'assenza ed è passibile di procedimento disciplinare. Se l'assenza dura per più di 10 gg, senza giustificato motivo, è dichiarato dimissionario.

## Art.12

È dovere di ogni insegnante tenere aggiornato il registro elettronico con le firme di presenza, l'annotazione degli alunni assenti, l'attività svolta e l'indicazione delle lezioni assegnate.

## Art.13

Gli elaborati di qualunque disciplina devono essere corretti nel più breve tempo possibile; il giudizio/punteggio sulla verifica deve essere comunicato agli alunni facendo rilevare loro gli errori.

## Art.14

Ai docenti è fatto divieto allontanare dall'aula gli alunni per motivi disciplinari.

## Art.15

Durante la ricreazione gli insegnanti seguiranno le modalità previste nell' art.32.

## Art.16 (ex 48 modificato con delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 24.05.2020)

Per la scuola dell'infanzia la programmazione sarà condivisa e dovrà essere presentata entro il mese di novembre.

Per la scuola primaria la programmazione per ogni singola disciplina dovrà essere presentata entro il mese di novembre.

Per la scuola secondaria si dovranno presentare in corso d'anno scolastico le UDA disciplinari da allegare alla Programmazione coordinata, all'inizio dell'anno scolastico si deve predisporre la programmazione didattica.

### Art.17

Tutti gli insegnanti devono seguire scrupolosamente le norme che regolano i lavori del Consiglio di classe, di GLO, delle programmazioni settimanali, del Consiglio di interclasse o intersezione, delle sedute di scrutinio quadrimestrale e finale e gli adempimenti previsti durante il periodo di esame.

### Art.18

Alla ripresa delle lezioni dopo un periodo di assenza, il docente dovrà darne comunicazione, anche telefonica, al Dirigente per essere messo a conoscenza di eventuali comunicazioni.

### Art.19

Ogni insegnante è tenuto a controllare le circolari sul sito web istituzionale.